



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Contenzioso

Numero 76 Settoriale del 17/04/2026

Numero 320 Reg. Generale del 17/04/2026

OGGETTO: RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 3753/2025 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA. COMUNE DI VEGLIE c/ARCASUD SALENTO - IMU 2012.. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE [CIG BB4B31A983]

L'anno 2026 il giorno 17 del mese di APRILE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Contenzioso:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- ARCA Sud Salento ha proposto gravame iscritto al n. 2062/2019 innanzi alla Commissione Tributaria Regionale – sez. distaccata Lecce, avverso sentenza favorevole al Comune di Veglie n. 3448//2018 - R.G. 2524/2017 - emessa dalla Commissione tributaria di Lecce in data 11/12/2018 relativa ad avviso di accertamento IMU anno 2012 N. 12L0001100 di importo di € 11.713,00, oltre sanzioni ed interessi;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 26/11/2021, il Comune di Veglie si è costituito nel giudizio di appello proposto dal ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Petrachi;
- la Sezione 24 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, con sentenza n. 3753/2025, depositata in data 09.12.2025, ha accolto l'appello di ARCA Sud Salento, riformando integralmente la sentenza di primo grado e disponendo l'annullamento dell'avviso di accertamento opposto, con condanna del Comune di Veglie al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

Considerato che la sentenza di che trattasi si inserisce in un quadro giurisprudenziale non univoco, atteso che si pone in contrasto con diverso orientamento già espresso dalla medesima Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e dalla stessa Sezione 24 in fattispecie del tutto analoghe, seppur riferite ad altro Ente Comunale della provincia di Lecce; più precisamente con sentenza n. 2990/2024 del 02.09.2024, si è pronunciata in senso diametralmente opposto, riconoscendo le ragioni dell'Ente, né è dato rinvenire alcuna motivazione idonea a giustificare il mutamento di orientamento;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.67/2026 con la quale, per le ragioni ivi rappresentate, si è disposto di **proporre** ricorso per cassazione avverso la succitata sentenza n. 3753/2025;

Dato atto che con citato provvedimento è stata assegnata la somma complessiva di € 2800.00 per le spese e competenze, accessori fiscali e r.a. del giudizio di che trattasi, **e demandato, al contempo**, al Responsabile del Settore Affari Legali e Servizi Demografici tutti gli adempimenti conseguenti e necessari ivi compresa la predisposizione degli atti per il conferimento dell'incarico professionale a legale abilitato innanzi alle giurisdizioni superiori;

Considerato che l'art. 56, co. 1, lett. h) del nuovo Codice appalti di cui al D.lgs. n. 36/2023 esclude dall'ambito di applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici il servizio di «rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 [...] in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea (omissis)» e che – diversamente da quanto disposto dal vecchio Codice – per i servizi esclusi, in tutto o in parte, dal suo ambito di applicazione oggettiva, non è più richiesto neppure il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Ritenuto di dover comunque rispettare, quale Amministrazione pubblica, i principi generali dell'azione amministrativa, assumendo scelte verificabili sotto il profilo della congruità, dell'adeguatezza del professionista incaricato, dell'assenza di incompatibilità, della rispondenza, in particolare, all'equo compenso proporzionato al

contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;

Considerato che la materia oggetto del contendere presenta profili di elevata tecnicità e complessità, tipici del diritto tributario, richiedendo peraltro una perfetta aderenza tra le risultanze istruttorie del merito e i motivi di legittimità da esperire in Cassazione; peraltro ai fini della redazione di un efficace ricorso è necessaria una puntuale ricostruzione degli atti processuali precedenti.

Dato atto che nei precedenti due gradi di giudizio l'Ente è stato rappresentato dall'Avv. Mirko Petrachi, del Foro di Lecce, che possiede, per l'effetto, la più compiuta conoscenza del fascicolo di insieme della materia del contendere, utile a garantire la massima coerenza argomentativa nel giudizio di cassazione e la necessaria continuità difensiva;

Dato atto che il professionista - abilitato innanzi alle giurisdizioni superiori - all'uopo contattato, ha rappresentato la sua disponibilità ad accettare l'incarico *de quo* (corrispondenza in atti);

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ad integrazione di quanto esplicitato nel presente atto, che:

- il fine che si intendere perseguire con l'affidamento del servizio di che trattasi è la tutela dei diritti e interessi dell'Ente e che il contratto, da stipularsi in forma di scrittura privata con la sottoscrizione del "Disciplinare d'incarico professionale", ha per oggetto la rappresentanza legale dell'Ente nella proposizione del ricorso per cassazione in commento ;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli enti locali" il conferimento della procura alle liti compete in ogni caso al rappresentante legale dell'Ente;

Vista la Delibera Anac n. 584 del 19 dicembre 2023 ad oggetto "*Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici*" nella quale - con riferimento alle tipologie di affidamento individuate nella tabella allegata , sono indicati e ricompresi tra gli obblighi di acquisizione del CIG - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziaria – anche i "Servizi legali esclusi dall'applicazione del codice di cui all'art. 56, comma 1, lett. h);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, si è provveduto a richiedere, con utilizzo della piattaforma software di E-procurement TUTTOGARE, già in uso presso questo Ente, inserita nel registro delle Piattaforme Certificate di ANAC il CIG che segue:BB4B31A983

DETERMINA

1.DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.DI CONFERIRE incarico legale per la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione nella proposizione di ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 3753/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado - Comune di Veglie c/ARCASUD Salento - all'avv. Mirko Petrachi del Foro di Lecce, C.F. **PTRMRK74H17D883X**, iscritto in albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, per le motivazioni meglio indicate in narrativa;

3.DI DARE ATTO che l'incarico viene conferito all'avv. Petrachi con ogni facoltà di legge;

4.DI DARE ATTO che la somma onnicomprensiva pari ad € 2800,00 trova imputazione sul cap. 252, p.f 1.03.0211.006, miss 01.11 del bilancio di previsione, corrente esercizio finanziario – imp.583/26;

5. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2026	1				252	0	2800,00	583	

Veglie, lì 17/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 663

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 20/04/2026 al 05/05/2026 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.